

**Le sentenze utili agli stranieri – ai professionisti e agli operatori**

**CHIARIMENTI SU COME UTILIZZARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DA PARTE DEGLI STRANIERI**

Emanata una circolare del Ministero dell'Interno - Dal 1° gennaio scorso, è entrata in vigore la legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265, del 14 novembre 2011, che, con l'art. 15, ha modificato, in alcune parti, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

La legge pur avendo inciso in modo evidente sul testo degli articoli 40 e 43 del citato DPR 445/2000, non è intervenuta sulla previsione contenuta nell'articolo 3, ove sono chiaramente individuati i soggetti cui il testo unico in materia di documentazione amministrativa si applica, nonché le specifiche deroghe.

**Continua lettura articolo proposto....**

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=24155#24155>

**IL VIMINALE DEVE MOSTRARE LE CARTE CDS E IL CASO DI UN SOSPETTO INTEGRALISTA**

No alla cittadinanza italiana per il pachistano che vive qui da noi da oltre vent'anni. Perché? È sospettato di essere in contatto con gli ambienti del terrorismo islamico. Almeno così dice il Viminale che dice no alla domanda dello straniero e al giudice dinanzi al quale è impugnato il provvedimento di rigetto non mostra le carte che comproverebbero i sospetti a carico del (presunto) fondamentalista. Come mai? I documenti sono riservati, spiega il ministero dell'Interno. Ma la particolare natura della nota proveniente dal Dipartimento di pubblica sicurezza non giustifica la mancata esibizione in giudizio se il Tar l'ha richiesta: E il “niet” viene annullato, il Viminale non ha segreti per i giudici amministrativi. È quanto emerge dalla sentenza 154/12, pubblicata dalla sesta sezione del Consiglio di Stato.

Secondo il ministero dell'Interno il tribunale amministrativo dovrebbe accontentarsi delle ragioni di opportunità indicate per negare la cittadinanza al pachistano (musulmano osservante ma non per questo terrorista). E invece no: quando l'autorità giudiziaria ordina l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti devono essere consegnati al richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelano la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione, ma senza ottenerne una copia. Risulta evidente che in questo caso è in gioco la tutela della riservatezza di terzi, che assume rilievo in qualsiasi procedimento di accesso ai documenti dell'amministrazione e riveste invece particolare delicatezza nelle questioni che in qualsiasi modo coinvolgano la difesa della sicurezza pubblica. Spetta all'amministrazione, insomma, individuare le carte da mandare al giudice coprendo con “omissis” i nomi delle fonti confidenziali.

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=24123#24123>

**SENTENZA N. 154 DEL 18/01/2012 – CONSIGLIO DI STATO  
IL MINISTERO INTERNO DEVE MOSTRARE LE CARTE IL CASO DI UN SOSPETTO  
INTEGRALISTA**

L'appellante fonda le proprie domande sulla base del contenuto altamente discrezionale del provvedimento con il quale il Ministero dell'interno provvede sulla richiesta di concessione della cittadinanza da parte di un cittadino straniero, che giustifica il diniego anche in presenza di meri sospetti, anche in ragione del pericolo di pregiudizio per la credibilità dello Stato qualora lo straniero, divenuto cittadino italiano, compia o sia coinvolto in atti di terrorismo

SENTENZA APPELLATA N. 12344 DEL 25/11/2005 – TAR LAZIO

**CIRCOLARE N. 512 DEL 24/01/2012 - MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E  
DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)". Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.